

2852/16  
7/07/16



sent. N°

R. G. N°

2852/16

2124/14

88

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie  
composta dai Sigg. Magistrati:

PECORA	dott. Luigi	Presidente
DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Consigliere rel.
ROSA	dott. Guido	Consigliere

alla udienza pubblica del 12.5.2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2124 del Ruolo Generale Affari  
Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

INPGI elett.te dom.to in Roma, viale Regina Margherita n.42, presso lo studio dell'avv.to Antonio De Paolis,  
rappresentata e difesa come da procura a margine dell'atto di riassunzione dall'avv.  
Vito Antonio Depalma

APPELLANTE

E

INPGI elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso l'Ufficio legale, rappresentato  
e difeso come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv.  
Renato Vignarelli

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza n.13090/2013 del Tribunale di Roma

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

I) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma il 18/31.5.2010, in favore dell'Inpgi, per la somma di € 52.617,89 a titolo di contributi previdenziali omessi e relative sanzioni civili.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto: che le posizioni lavorative prese in considerazione dagli ispettori di vigilanza dell'Inpgi, nell'ambito dell'accertamento svolto presso la sede della Provincia , riguardavano i rapporti di lavoro delle giornaliste e ; che non

sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra le suddette giornaliste e la Provincia di Bari; che deponevano in senso contrario i contratti di collaborazione sottoscritti dalle tre giornaliste: che erano stati stipulati l'8.7.2004 con le signor

due identici contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rinnovati sino al 31.3.2007 per la sig.ra e sino al 30.6.2009 per la sig.ra ; che identica posizione contrattuale era rivestita dalla sig.ra

, la quale aveva prestato la propria attività professionale in forma autonoma e di collaborazione presso la Provincia di dal 16.7.2007 al 25.6.2009; che non sussistevano gli indici rivelatori della subordinazione come delineati dalla giurisprudenza; che alcun controllo disciplinare e direttivo era stato svolto in capo al lavoro delle giornaliste, bensì il Presidente o il suo portavoce si erano limitati ad una mera opera di coordinamento; che nessun controllo era stato operato sull'orario di lavoro; che le professioniste non erano state soggette alla valutazione annuale da parte del dirigente; che nessuna dichiarazione era stata rilasciata con riferimento alla posizione dell' ; che non era comprensibile la divergenza tra la dichiarazione della e quella della , che avevano sottoscritto un identico contratto; che nessuna dichiarazione attestava l'esistenza di un potere direttivo organizzativo e disciplinare della Provincia di nei confronti delle giornaliste in questione; che il 1.6.2009 la sig.ra era stata assunta dalla Provincia di con contratto di lavoro subordinato ed a tempo determinato in qualità di funzionario pubbliche relazioni; che a seguito di comunicazione dell'Inpgi, ricevuta il 10.8.2009, la Provincia di aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti e pertanto nulla era dovuto in merito.

Tanto esposto la Provincia di ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto rigettare tutte le domande avverse di pagamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nella resistenza dell'INPGI, il Tribunale ha revocato il decreto opposto, quantificando l'importo dovuto dall'opponente nella minor somma di € 48.718,00, <tenuto conto del pagamento effettuato dalla parte opponente di € 3025,00 a titolo di contributi ed € 48,00 a titolo di sanzioni per la posizione della effettivamente non detratti dall'importo ingiunto>.

La gravata sentenza, sulla scorta della documentazione prodotta, ed in specie del verbale ispettivo e degli allegati allo stesso, nonché delle risultanze testimoniali, ha confermato la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra la Provincia opponente e le giornaliste indicate dagli ispettori come addette stampa, richiamando le specifiche

indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro giornalistico.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la Provincia di \_\_\_\_\_ lamentando: che il Tribunale avrebbe tralasciato di considerare che i contratti intercorsi con le giornaliste in questione erano stati stipulati ai sensi degli artt. 6 e 9 legge n. 150/2000 e non avrebbe considerato il contenuto degli stessi; che il contenuto del verbale ispettivo non era sufficiente a supportare la sussistenza della subordinazione e che errata risultava la valutazione delle deposizioni assunte; che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza della subordinazione, pur in assenza degli indici rivelatori.

La Provincia ha, pertanto, chiesto la riforma della gravata sentenza, con integrale revoca del decreto opposto.

Si è costituito in giudizio l'INPGI contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

Respinta l'istanza di inibitoria, nelle more del giudizio la Provincia di \_\_\_\_\_ ha perso la capacità giuridica in conseguenza della legge n. 56/2014, il giudizio è stato interrotto e successivamente tempestivamente riassunto dalla Città Metropolitana di Bari subentrata alla suddetta provincia.

Previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

2) Le argomentazioni contenute negli atti delle parti e nella stessa gravata sentenza impongono alcune brevi considerazioni di carattere generale e preliminare, in modo da passare successivamente all'esame delle posizioni oggetto del verbale di accertamento n. 94 del 18.10.2009, su cui si fonda la pretesa creditoria azionata dall'INPGI in sede monitoria, senza la necessità di ribadire di volta in volta i principi interpretativi applicabili alla fattispecie sia sul piano probatorio che sostanziale.

Si precisa, inoltre, che di seguito verranno richiamati gli elementi probatori ritenuti decisivi alla qualificazione delle singole posizioni, dovendosi tralasciare, anche in ossequio ad un generale principio di concisione, gli elementi non univoci o comunque non risolutivi.

Si ricorda, infine, che l'INPGI a decorrere dal 1° gennaio 2001 provvede a gestire la previdenza obbligatoria anche in favore dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

3) Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi va richiamata la giurisprudenza di legittimità, in base alla quale "il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori" (Cass. n.14965/2012).

I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le

altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n.405\2004).

Più in generale, "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).

Con riguardo al caso di specie, il verbale di accertamento in esame, fonda le proprie conclusioni sulla documentazione richiamata nella premessa dello stesso (elenco dipendenti e collaboratori, contratti individuali di lavoro subordinato, certificazioni note e ricevute dei compensi a terzi, ordinamento dell'Amministrazione ed atti organizzativi relativi all'organigramma), ma anche sulle dichiarazioni raccolte nel corso dell'accertamento.

In prime cure, poi, sono state assunte le prove testimoniali, che sono sufficienti ad una completa ricostruzione della vicenda, sì da escludere la necessità di ulteriori incumbenti istruttori.

4) Sempre in via generale va ancora ricordato che "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte Cass. n. 8068\2009).

L'art. 1 CNLG, come noto, nell'individuare i destinatari della disciplina da esso dettata fa riferimento ai "giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'esterno la loro attività".

Infine va ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale

diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa" (per tutte Cass. n.17723/2011).

5) Ciò premesso, nel caso di specie l'attività pacificamente svolta dalle giornaliste pubbliciste ..... a è stata quella di "addette alla comunicazione" all'interno dell'Ufficio Stampa della Provincia di ..... La pretesa contributiva si riferisce per quanto attiene (.....) al periodo giugno 2004- 1° aprile 2007 e per quanto attiene ..... al periodo 16 luglio 2007-25 giugno 2009.

I suddetti rapporti sono stati formalizzati come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre l'INPGI ne assume la natura subordinata, tesi condivisa dal Tribunale che all'esito dell'istruttoria ha qualificato in detti termini entrambi i rapporti.

Per quanto attiene, poi, alla posizione di ....., la pretesa contributiva riguarda il periodo 1° aprile-31 maggio 2009 ed il periodo 1° giugno 2009-31 ottobre 2009.

E' pacifico che la ..... è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a decorrere dall'1° aprile 2009, mentre in precedenza aveva anch'ella un contratto di collaborazione, ed è altrettanto incontestato che dall'originario importo rivendicato dall'INPGI in sede monitoria andasse detratto, come effettuato nella gravata sentenza, quanto già versato dalla Provincia in data 27.1.2010 (e più esattamente € 3025,00 a titolo di contributi ed € 48,00 a titolo di sanzioni).

6) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei contratti di collaborazione stipulati dalle parti, quindi non avrebbe dato adeguato rilievo al *nomen iuris*, tralasciando anche di considerare le previsioni di cui agli artt. 6 e 9 legge n. 150/2000, in base ai quali detti contratti erano stati stipulati.

La legge n. 150/2000, come è noto, è intervenuta a regolare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", ed agli articoli invocati prevede che: *In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le*



*imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge (art. 6); 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità. 3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione (art. 9).*

Nel caso in esame non è in discussione la natura giornalistica dell'attività svolta dalle "collaboratrici" oggetto di accertamento ispettivo né la loro iscrizione all'albo dei pubblicisti già da epoca anteriore ai periodi in contestazione.

In discussione è esclusivamente la natura autonoma ovvero subordinata del rapporto intercorso con la Provincia di

L'appellante vorrebbe che fosse riconosciuto valore esclusivo al *nomen iuris* apposto ai contratti stipulati con le giornaliste, ma una tale tesi non trova fondamento né nella legge né nell'ampia elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia.

Per quanto attiene la legge, le disposizioni normative sopra richiamate consentono sì il ricorso a forme di collaborazione, per come fatto palese dal richiamo all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, ma certamente non sono di ostacolo all'accertamento di una diversa qualificazione giuridica, laddove le concrete modalità del rapporto si siano distaccate dallo schema della collaborazione, per assumere i caratteri tipici della subordinazione.

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, questa ha più volte ribadito che il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n.4500/2007, Cass. n. 7024/2005).

Il Tribunale, pertanto, ha correttamente proceduto all'accertamento delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro in discussione.

7) Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono volti a ribadire la natura autonoma delle prestazioni rese ed a confutare le risultanze probatorie, ma anche detti motivi non possono trovare accoglimento.

L'appellante afferma di avere fatto ricorso ai contratti di collaborazione "data la saltuariet  e la non persistenza dell'impiego richiesto per l'attivit  di informazione utile all'Ente" (pg 7 u.cpv), finendo cos  per riconoscere implicitamente che laddove le prestazioni assumano un carattere stabile e continuativo, con pieno inserimento nell'organizzazione dell'ente, tale forma contrattuale non pu  trovare ingresso.

La tesi dell'appellante   smentita dalle risultanze istruttorie, per come puntualmente richiamate ed analizzate nella gravata sentenza.

Ed invero il teste P. ...., gi  capo di Gabinetto del Presidente della Provincia e suo portavoce, ha confermato che la C. ...., la ..... e la ....., quali addette all'Ufficio Stampa scrivevano i discorsi per il Presidente e pi  esattamente "erano in capo al Presidente" ed in subordine allo stesso teste, il quale provvedeva al controllo di quanto dalle predette predisposto per la stampa, onde verificare "il taglio politico".

Il teste ha pure precisato che le predette avevano una propria scrivania ed erano le uniche a svolgere le funzioni di addette stampa.

Gi  dalla richiamata deposizione si desume lo stabile inserimento delle giornaliste nell'organizzazione dell'Ente, avendo le stesse provveduto a curare l'ufficio stampa della Provincia.

Non appaiono, poi, decisive ad escludere la subordinazione le dichiarazioni del teste ..... , gi  dirigente del servizio del personale.

Si tratta di una deposizione poco attendibile atteso il ruolo ricoperto dal teste, quindi interessato a fornire una ricostruzione dei fatti che sollevi l'Ente ed anche lo stesso da eventuali responsabilit .

Tale interesse traspare chiaramente dal tenore della testimonianza, preoccupata di confermare che le giornaliste non timbravano, non erano soggette a valutazione annuale del dirigente, non erano destinatarie di provvedimenti disciplinari.

Si tratta, per , di precisazioni che non inficiano il riconoscimento del vincolo della subordinazione, atteso che   scontato che quando il rapporto di lavoro   formalizzato in forma diversa da quello subordinato non si sottoponga il lavoratore alla rilevazione meccanica dell'orario di lavoro n  tantomeno a valutazioni di professionalit .

La mancanza di sanzioni non accompagnata dalla concreta indicazione di condotte inadempienti rispetto le quali l'Ente sia dovuto rimanere inerte per assenza di un potere disciplinare risulta circostanza non decisiva ad escludere il vincolo della subordinazione.

Di contro quest'ultimo   confermato dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori in sede di verifica e gi  prodotte in atti.

Per come si legge nella gravata sentenza, < ..... nelle dichiarazioni rese ai funzionari dell'Inpgi nel corso dell'accertamento per cui   causa ha dichiarato: " ...dal 1999 ho collaborato con l'Ufficio Stampa della Provincia di Bari, sempre come addetto stampa con contratti di collaborazione ma essendo presente quotidianamente dalle 8.00 alle 17.00 o 19.00 o 20.00, a seconda delle necessit , cos  come dal 2004



al 2007. Le funzioni erano suddivise attraverso la realizzazione della rassegna stampa che doveva essere pronta entro le 10.00, la redazione di comunicati stampa, di interventi per il Presidente e gli Assessori, la copertura dei lavori del Consiglio Provinciale e della Giunta....L'attività veniva realizzata nell'Ufficio Stampa situato nel palazzo provinciale...utilizzando i mezzi messi a disposizione dall'Ente come PC, fax, telefono, fotocopiatrice. Nella 1° fase la mia attività era coordinata dal Presidente. ...Le ferie e le assenze dovevano essere comunicate ai responsabili a cui facevo capo anche attraverso richieste scritte..." (doc.4 fasc. Inpgi).

...nella dichiarazione resa agli ispettori dell'Inpgi ha dichiarato:" ho iniziato il rapporto di collaborazione con la Provincia di ... a partire dal 16 luglio 2007 in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente prorogato e scadente il 30 giugno 2009. Ho sempre lavorato per cinque giorni la settimana e per circa 7 ore al giorno (dalle 9.00 alle 15.00 minimo) occupandomi della comunicazione istituzionale e amministrativa della Provincia di ... e degli interventi pubblici del Presidente...La mia attività viene svolta all'interno dei locali della Provincia appositamente adibiti ad ufficio stampa. Tale attività viene realizzata attraverso i beni strumentali che mi sono messi a disposizione dalla stessa amministrazione(scrivania, computer, telefono e fax).... I periodi di ferie sono stati gestiti con la collega ... in modo tale da garantire comunque la presenza di una delle due per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Stampa" (doc. 6 fasc. Inpgi).

Dalle ulteriori dichiarazioni acquisite dagli ispettori Inpgi, rese da l ... (segretaria personale del Presidente della Provincia di ... da giugno 2004 a giugno 2009, doc. 13 fasc. Inpgi), ... (componente dello staff del Presidente della Provincia di ... doc. 14 fasc. Inpgi), ... (segretaria dello staff del Presidente della Provincia di ... da giugno 2004 a giugno 2009, doc. 15 fasc. Inpgi) emerge che la ... :  
 - ha gestito dal 16.7.2007 al 25.6.2009, insieme alla L ... la comunicazione dell'attività del Presidente della Provincia di ... attraverso comunicati stampa e la redazione di interventi per gli incontri istituzionali e politici, nonché per il Consiglio e la Giunta Provinciale;  
 - con la L ... si accordava per le ferie per non lasciare mai scoperta l'attività dell'Ufficio Stampa della Provincia di ... ;  
 - lavorava in Via ... presso la sede della Provincia di ... , dove aveva una sua stanza, una sua postazione di lavoro con computer, telefono, fax;  
 - lavorava regolarmente dal lunedì al venerdì e, ove fosse necessario, il sabato o la domenica;  
 - iniziava a lavorare alle 9.00 con uscita non prevista quando il Presidente era in sede>.

Il contenuto di dette dichiarazioni non è inficiato dalle deposizioni dei testi I ... e ... stante quanto già sopra rilevato in ordine alle stesse.  
 Può anche aggiungersi che il tenore di dette deposizioni non scalfisce ciò che inequivocabilmente emerge dall'intero contesto probatorio e cioè che l'Ufficio



stampa della Provincia, nei periodi in contestazioni, era costituito dalle tre giornaliste pubbliciste oggetto di accertamento, le quali garantivano, con stabilità e continuità e sotto il controllo del Presidente e dei suoi collaboratori, ogni incombenza e necessità per il funzionamento dello stesso, assicurando l'informazione esterna propria dell'ufficio cui erano addette (e ciò trova riscontro anche nelle deposizioni invocate dall'appellante).

Ed allora non può non ricordarsi che in materia di attività giornalistica la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass. n.22785/2013), inserimento indiscutibilmente sussistente nella fattispecie in esame.

Infine non può non rilevarsi l'erogazione di un compenso fisso mensile e l'assenza di qualsiasi rischio, unitamente al dimostrato esclusivo utilizzo di strumenti messi a disposizione dall'Ente.

Per le esposte ragioni l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata non essendo state mosse altre contestazioni, tantomeno in ordine al quantum dell'azionata pretesa.

Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014.

Ratione temporis e stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello;

condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado liquidate in € 3307,00 oltre rimborso 15% iva e cpa;

si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso

Roma 12.5.2016

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



CANCELLIERE  
Anna Abbate

CORTE D'APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 LUG 2016

IL PRESIDENTE



CANCELLIERE  
Anna Abbate

